

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

**N. 02/2018 DEL 16/01/2018**

### **Indice Argomenti:**

- 1. RegISTRAZIONI fatture anno 2017 e detraibilità iva**
- 2. Obbligatorio l'addebito degli "shoppers" nello scontrino ed in fattura**

### **1. REGISTRAZIONI FATTURE 2017 E DETRAIBILITA' IVA**

Per quanto già anticipato al paragrafo 1.3 della nostra precedente circolare n. 05 del 7/5/2017 in tema di Manovra correttiva, è opportuno procedere in questa occasione **ad un serio approfondimento** in tema di applicazione della nuova normativa **in materia di termini di registrazione delle fatture di acquisto e di conseguenziale possibilità di detrarre la relativa iva esposta.**

In sintesi, secondo quanto spiegato dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'entrata in vigore della Manovra correttiva, è stato modificato il termine entro cui i contribuenti possono detrarre l'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

## **STUDIO BELCASTRO**

In particolare: Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Nella precedente formulazione era possibile detrarre l'iva entro il termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Inoltre, in base a questa nuova regola, le fatture di acquisto devono ora essere annotate nel registro **prima che si provveda alla liquidazione periodica relativa all'anno in cui si è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In merito al momento di esigibilità dell'iva (e quindi del diritto alla sua detrazione) si ricorda che le **cessioni di beni**, si considerano effettuate nel momento della stipulazione del rogito notarile, se riguardano beni immobili, e nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili.

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate quando è pagato il corrispettivo; ha rilievo quindi il pagamento.

Sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, quando la fattura è emessa, l'operazione si ha per effettuata; anche il pagamento di acconti, perciò, deve essere fatturato e sottoposto a imposta.

A livello pratico le due menzionate novità comportano che:

1. Per le fatture datate 2017 **ricevute "entro" il 16/1/2018**, nulla osta ad effettuare la registrazione delle stesse con competenza dicembre 2017.
2. Per fatture datate 2017 **ma ricevute "dopo" il 16/1/2018**, la detraibilità è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione iva annuale (e cioè entro il 30 aprile 2018), ma la relativa competenza iva di dette fatture deve essere obbligatoriamente riferita all'esercizio 2017 e dovrà quindi confluire nella relativa **dichiarazione iva, ma non nella liquidazione iva di periodo.**

Per fare un esempio, se in data 20/02/2018 si riceve una fattura datata 20/12/2017, e non si è ancora provveduto a trasmettere la dichiarazione iva relativa all'anno 2017 (perché altrimenti la relativa iva diverrà irrimediabilmente indetraibile), si dovrà procedere alla sua registrazione contabile in data 20/02/2018, con inserimento data fattura 20/12/2017.

**Tuttavia, in tal caso, è esclusa la possibilità di detrarre l'iva sugli acquisti esposta in fattura nella liquidazione relativa al periodo di registrazione (liquidazione iva di febbraio 2018, per i soggetti mensili, o liquidazione iva del primo trimestre 2018, per i soggetti trimestrali), perché detta iva dovrà invece confluire obbligatoriamente (anche con l'ausilio di annotazioni extra-contabili) nella dichiarazione iva relativa all'anno 2017.**

## **STUDIO BELCASTRO**

Sul punto è intervenuta anche Assosoftware che scrive: "In base al nuovo testo normativo (articolo 25) la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In precedenza, invece, la norma si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione. Quindi, supponendo di aver "effettuato" l'operazione nel corso del 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura a febbraio 2018, il diritto a detrarre l'Iva non può chiaramente essere esercitato in nessuna liquidazione, poiché la fattura viene registrata nel 2018, per cui la detrazione può essere esercitata esclusivamente nel modello Iva 2018 (ndr, relativo al 2017), purché la registrazione della stessa avvenga entro il termine di presentazione del modello Iva 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30 aprile 2018. Di conseguenza tale fattura, registrata a febbraio 2018, non confluisce in nessuna liquidazione (né, 2017, né tantomeno 2018) e della circostanza ne va chiaramente data in qualche modo specifica evidenza sul registro degli acquisti" (ndr, anche con idonee evidenze extra-contabili).

Ancora e per maggiore esemplificazione: si pensi al caso in cui un soggetto passivo IVA effettui un acquisto di beni, consegnati nel mese di dicembre con fattura emessa il 30 dicembre 2017.

Il cliente potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni:

- fattura ricevuta e registrata nel mese di dicembre 2017, IVA detratta e computata correttamente nella liquidazione IVA del mese dicembre 2017;
- fattura registrata nel mese di gennaio 2018, detrazione IVA "sospesa" in quanto l'imposta può essere portata in detrazione solo con riferimento al 2017; in tal caso è consigliabile registrare la fattura in un sezionale creato ad hoc, nel quale far confluire le fatture di acquisto registrate nel 2018 ma detraibili nel 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ai sensi del nuovo art. 19 DPR 633/1972). In tal caso l'operazione potrà essere portata in detrazione esclusivamente con la presentazione della dichiarazione IVA annuale 2018, riferita al periodo d'imposta 2017;
- fattura registrata nel mese di maggio 2018, dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa alle operazioni 2017 (in tal caso è ancora dubbio se si potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore).

Venendo alla gestione contabile, ad oggi non risulta che le Software House abbiano adeguato i programmi per la corretta gestione del tutto.

**E' quindi consigliabile creare un nuovo sezionale iva da gennaio 2018 in cui far confluire tutte le registrazioni con competenza dell'esercizio precedente facendo attenzione a non far confluire l'iva a credito nel periodo di registrazione (che verrà invece recuperata in dichiarazione iva).**

Appare il caso di segnalare che dette modifiche relative ai termini di registrazione delle fatture di acquisto riguardano le sole fatture datate 2017 e pertanto la situazione relativa alla detraibilità dell'iva esposta sulle fatture di acquisto seguirà la seguente tempistica:

## ***STUDIO BELCASTRO***

- **le fatture datate 2015** potranno essere portate in detrazione IVA **entro il 30 aprile 2018** (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);
- **le fatture datate 2016** potranno essere portate in detrazione IVA **entro il 30 aprile 2019** (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018);
- **le fatture datate 2017** potranno essere portate in detrazione IVA **entro il 30 aprile 2018** (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017), facendole concorrere insieme al credito del 2017.

**Fuori da dette scadenze si perderà irrimediabilmente ogni possibilità di detrarre l'iva assolta sui propri acquisti di beni e/o servizi.**

Tanto detto, **SI CONSIGLIA DI VERIFICARE CON URGENZA EVENTUALI FATTURE 2017 NON ANCORA PERVENUTE, SOLLECITANDO IL FORNITORE ALLA LORO EMISSIONE ED ALLA LORO CONSEGNA, IN MODO TALE DA POTER PROCEDERE ALLE REGISTRAZIONI SECONDO QUANTO APPENA ESPOSTO E DARNE CONTEZZA ALLO STUDIO IN SEDE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA DICHIARAZIONE IVA.**

Al momento, pur sussistendo forti dubbi in merito al potenziale contrasto tra le nuove disposizioni introdotte e le regole stabilite in sede comunitaria, non si può **purtroppo** aggiungere altro e lo Studio, **dichiarandosi fin da ora disponibile ad ogni possibile approfondimento e/o chiarimento in merito**, si impegna a tenervi informati in merito ad ogni possibile novità.

## **2. OBBLIGATORIO L'ADDEBITO DEGLI SHOPPERS NEI CORRISPETTIVI ED IN FATTURA**

Il 2018 è l'anno zero per i sacchetti di plastica ultraleggeri, in particolare per quelli impiegati per contenere alimenti sfusi (tipicamente ortofrutta, ma non solo): Anno zero, nel senso che **non potranno più essere utilizzati**.

Per contenere gli alimenti sfusi sarà obbligatorio utilizzare sacchetti che siano **non solo compostabili, ma anche contenenti una percentuale di carbonio biobased** che la legge richiede in misura crescente (almeno il **40% dal 1° gennaio 2018**, il 50% dal 1° gennaio 2020, non meno del 60% da gennaio 2021).

Inoltre, gli shopper di plastica così composti dovranno avere anche queste **caratteristiche**:

## *STUDIO BELCASTRO*

### 1) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco

- Per gli esercizi che commercializzano **generi alimentari: spessore** della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto;
- per gli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti **diversi dai generi alimentari: spessore** della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto.

### 2) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

- Per gli esercizi che commercializzano **generi alimentari: spessore** della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto;
- Per gli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti **diversi dai generi alimentari: con spessore** della **singola parete superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto.

L'altra novità è che le borse di plastica autorizzate (cioè in possesso dei requisiti sopra dettagliati) **non potranno essere consegnate gratuitamente alla clientela, ovvero un loro importo corrispettivo dovrà necessariamente figurare nello scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati.**

La violazione delle disposizioni neo introdotte (*divieto di commercializzazione delle borse di plastica e riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero*) è **punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro**, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.

All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

### **PRECEDENTI CIRCOLARI 2018**

Numero	Del	Argomento
01/2018	14.01.2018	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale